

Deliberazione Giunta Regionale 13 settembre 2016 n. 1431

Schema di protocollo di intesa fra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e la sua integrazione con la misura regionale denominata Reddito di Dignità ai sensi della L.R. n. 3/2016. Approvazione.

(Puglia, BUR 28 settembre 2016, n. 110)

L'Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

In data 15 marzo 2016 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia la legge regionale 14 marzo 2016, n. 3, "Reddito di Dignità e politiche per l'inclusione sociale attiva", con cui la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socio-economico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana, nonché in sinergia e coerenza con i requisiti, le modalità di accesso, e i criteri di determinazione del beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale, denominato Sostegno per l'Inclusione Attiva (S.I.A.), di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, come definiti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, delle medesima legge n. 208/2015.

Il Reg. reg. n. 8 del 23 giugno 2016, in particolare, al Titolo II, artt. 4-5, ha provveduto a declinare i requisiti soggettivi minimi per l'accesso e i criteri di valutazione dei bisogni prioritari della persona che presenta istanza di accesso al ReD e del rispettivo nucleo familiare, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE. I requisiti di accesso e il sistema dei punteggi da attribuire in base alle caratteristiche del nucleo familiare sono stati definiti nel rispetto dei criteri generali fissati dalla L.R. 14 marzo 2016, n. 3, istitutiva del Reddito di Dignità, nonché in coerenza con i requisiti di accesso al SIA-Sostegno per l'inclusione sociale attiva di cui all'artt. 1 co. 386 e seguenti della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), così come disciplinati in dettaglio nel D.M. 26 maggio 2016.

Il Titolo III del Regolamento regionale, disciplina, inoltre, il percorso procedurale per portare un soggetto richiedente il ReD dalla domanda alla fruizione del beneficio economico e alla presa in carico multiprofessionale da parte della rete dei servizi, con la definizione di un progetto individuale per l'inclusione sociale attiva e l'attivazione del percorso di tirocinio. Anche per le procedure di istruttoria e di definizione della presa in carico multiprofessionale la disciplina regionale del ReD è strettamente coerente con quanto già definito dal Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, con specifico riferimento al ruolo di INPS come "Soggetto Attuatore" che, ai fini dell'istruttoria delle domande di accesso al ReD, procederà in cooperazione applicativa con le procedure informatiche regionali per l'istruttoria e la valutazione delle domande.

Con Deleb.G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare l'Avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocini per l'inclusione e dei progetti di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali.

Con Delib.G.R. n. 1014 del 7 luglio 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare l'Avviso pubblico per le domande dei cittadini di accesso alla misura ReD, strettamente integrata alla misura SIA nazionale, sia per l'integrazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sia per i requisiti di accesso e il percorso di presa in carico multiprofessionale, fermi restando l'obiettivo della Amministrazione regionale di ampliare la platea dei potenziali beneficiari e di estendere gli importi economici riconosciuti ai beneficiari SIA.

Visto il D.M. 26 maggio 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva - SIA su tutto il territorio nazionale).

CONSIDERATO che:

- l'art. 2 comma 4 del succitato Decreto Interministeriale prevede che le Regioni e le Province Autonome possono, con riferimento ai propri residenti, incrementare il beneficio economico concesso e/o ampliare la platea dei beneficiari, riducendo la selettività dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio, integrando a tal fine il Fondo Carta Acquisti;

- l'art. 2 comma 4 del succitato Decreto Interministeriale prevede che gli specifici usi in favore dei residenti nel territorio regionale, a cui vincolare l'utilizzo delle risorse versate ad integrazione del Fondo Carta Acquisti, sono definiti con apposito protocollo di intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- il succitato Decreto Interministeriale dispone che i rapporti finanziari siano regolati con apposito atto tra l'Amministrazione Regionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto e approvare lo schema di protocollo di intesa fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia per l'attuazione del SIA nazionale e la sua integrazione con il Reddito di Dignità regionale, come riportato in Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, quale esito della istruttoria congiunta condotta dalla struttura tecnica della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali e dalla struttura della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali dell'Assessorato al Welfare.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della Sezione;

- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

Delibera

- 1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di approvare lo schema di protocollo di intesa fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia per l'attuazione del SIA nazionale e la sua integrazione con il Reddito di Dignità regionale, come riportato in Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

- 3) di consentire che in sede di sottoscrizione del Protocollo di Intesa vengano apportate al testo eventuali modificazioni di carattere non sostanziale, concordate tra i sottoscrittori dell'accordo;
- 4) di dare atto che i rapporti finanziari saranno regolati con apposito atto tra l'Amministrazione regionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per il quale si fa rinvio a successivo provvedimento di Giunta Regionale per l'approvazione;
- 5) di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, ogni altro adempimento attuativo;
- 6) di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Allegato 1

Schema di protocollo di intesa fra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e la sua integrazione con la misura regionale denominata Reddito di Dignità ai sensi della L.R. n. 3/2016

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E

LA REGIONE PUGLIA

PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)

Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominato Ministero) con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, (C.F. 80237250586) rappresentato dal Ministro p.t. Giuliano Poletti

e

la Regione Puglia (di seguito denominata Regione), con sede in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 31, (C.F. 80017210727), rappresentata dal Presidente p.t. Michele Emiliano

VISTI

- l'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, inerente la definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- l'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- in particolare, il comma 29, del citato articolo 81, con il quale si istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;
- l'articolo 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che, tra l'altro, al comma 1, stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;

- il decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del citato articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, che specifica le modalità di attuazione della sperimentazione;

- il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 giugno 2013, n. 150, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" e in particolare l'articolo 3, comma 2, che, tra l'altro, prevede l'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'articolo 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti;

- l'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, tra l'altro, prevede:

- al terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero di beneficiari, la possibilità di determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

- al sesto periodo, l'incremento del Fondo di cui al citato articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 - 2016, ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che all'articolo 1, commi dal 386 al 388, tra l'altro prevede:

a) al comma 386, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) al comma 387, lett. a), la destinazione per l'anno 2016 di 380 milioni del fondo sopra citato all'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

c) al comma 388, la destinazione per gli anni successivi al 2016 delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016, pubblicato in G.U. n. 166 del 18 luglio 2016, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, recante i criteri e le procedure per l'avvio, nel 2016, su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che prevede che con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, è definito l'utilizzo in favore dei residenti nel territorio di competenza delle risorse eventualmente versate dalla Regione o Provincia autonoma ad integrazione del Fondo Carta Acquisti;

- il decreto 16 dicembre 2014, n. 206, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Regolamento recante modalità attuative dei Casellari dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 16, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, l'assegno di disoccupazione (ASDI);
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che, all'articolo 20, stabilisce che i lavoratori al fine di confermare lo stato di disoccupazione debbano stipulare un patto di servizio personalizzato con i centri per l'impiego;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2015, pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, emanato in attuazione della norma di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015;
- l'Accordo in Conferenza Stato Regioni ed Unificata del 11 febbraio 2016 sul documento recante: "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva";
- la L.R. n. 3 del 14 marzo 2016 "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva" con cui la Regione Puglia ha inteso promuovere l'attuazione di una nuova misura, di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, coordinata con le misure e le politiche nazionali di settore, nonché gli indirizzi regionali attuativi; detta legge ha declinato la misura regionale in stretto raccordo con la misura nazionale denominata SIA - Sostegno per l'Inclusione attiva al fine di assicurarne l'ampliamento della platea di potenziali beneficiari e l'estensione dell'ammontare del beneficio economico, con l'integrazione delle rispettive dotazioni finanziarie, senza attivare canali distinti di accesso e allineando le procedure e gli strumenti di attuazione del ReD alle procedure e agli strumenti del SIA;
- il Reg. reg. n. 8 del 23 giugno 2016, applicativo della L.R. n. 3 del 14 marzo 2016, che ha definito le modalità attuative del Reddito di Dignità in Puglia in stretto raccordo con le disposizioni attuative riportate nel D.M. 26 maggio 2016, anche per quanto attiene al ruolo di INPS in qualità di soggetto attuatore per la procedura nazionale;
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 sul documento recante: "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

- l'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale "Inclusione";
- il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con decisione 2014/10130/CE del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - che prevede negli assi 1 e 2 di supportare la Sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta;
- il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con decisione 2015/5854/CE del 13 agosto 2015;
- sentiti i rappresentanti di ANCI Puglia e degli Ambiti territoriali sociali, nonché i componenti del Tavolo di Partenariato regionale per l'attuazione delle politiche per l'inclusione sociale attiva.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Definizioni.

1. Ai soli fini del presente Protocollo di intesa valgono le seguenti definizioni:

- a) "SIA": la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già denominata "sostegno per l'inclusione attiva" (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;
- b) "ReD": il "Reddito di Dignità", istituita dalla legge regionale della Puglia 14 marzo 2016, n. 3, consiste in un insieme integrato di interventi per il sostegno economico al reddito e l'inclusione sociale attiva, a favore dei cittadini della Regione, erogati nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare. Il Reddito di Dignità si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti:
 - I. sostegno al reddito per il contrasto alla povertà, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, come disciplinato dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della medesima l. n. 208/2015;
 - II. indennità economica di attivazione, connessa alla partecipazione al tirocinio socio-lavorativo per l'inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale, come definito nell'ambito del patto individuale di inclusione sociale attiva;
 - III. percorso formativo di aggiornamento professionale ovvero per il conseguimento di una qualifica professionale, se funzionale al percorso di attivazione;
 - IV. altre misure di conciliazione, di supporto socio educativo alle funzioni genitoriali, di mediazione linguistica e culturale per l'integrazione sociale, attività di affiancamento e supporto individuale per l'inserimento sociale di beneficiari in condizioni specifiche di fragilità.

Art. 2 Oggetto.

1. Attraverso la presente intesa le parti firmatarie intendono favorire sul territorio regionale della Puglia il percorso per la definizione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà che, fermo restando il livello essenziale di prestazioni sociali da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, permetta nei territori della Regione medesima l'integrazione del SIA con il ReD, mediante risorse aggiuntive nella disponibilità dall'Amministrazione regionale e provenienti da diverse fonti di finanziamento regionali e comunitarie, comunque finalizzate all'ampliamento della platea di beneficiari, nonché ad incrementare il beneficio concesso. L'intesa intende, inoltre, definire il sistema di interventi da sviluppare nel periodo di programmazione 2014-2020, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in riferimento alla

titolarità del PON inclusione, e della Regione Puglia, in riferimento alla titolarità del POR Puglia 2014-2020 FESR-FSE, per l'attuazione della misura all'interno del sistema regionale di programmazione dei servizi sociali e socio sanitari e degli interventi di formazione, attivazione, inserimento e reinserimento sul mercato del lavoro.

Art. 3 Integrazione delle misure.

1. Ai beneficiari del SIA residenti in Regione Puglia in possesso dei requisiti per accedere al ReD sarà garantito l'ammontare del beneficio loro spettante in ragione della normativa regionale che disciplina il ReD, mediante integrazione degli importi corrisposti dallo Stato. A tal fine il beneficio economico a favore dei beneficiari del SIA residenti in Regione sarà a carico di risorse statali nei limiti della disponibilità assegnata dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.M. 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre gli importi integrativi che risultano dalla normativa regionale saranno a carico di risorse regionali nei limiti delle disponibilità di bilancio, come definite per effetto dell'articolo 17 della L.R. 14 marzo 2016, n. 3.

2. Ai beneficiari del ReD residenti in Regione Puglia in possesso dei requisiti per accedere al ReD sarà garantito l'ammontare del beneficio loro spettante in ragione della normativa regionale che disciplina il ReD, con oneri a carico di risorse regionali nei limiti delle disponibilità di bilancio, come definite per effetto dell'articolo 17 della L.R. 14 marzo 2016, n. 3.

3. Per tutti i cittadini residenti in Puglia che abbiano i requisiti per l'accesso al SIA ovvero per l'accesso al ReD, la domanda per l'accesso alle misure sarà presentata, mediante piattaforma telematica realizzata con oneri a totale carico di Regione Puglia, agli Uffici dell'Ambito Territoriale sociale territorialmente competente, che coinvolge il Servizio Sociale dei Comuni di riferimento, mediante un modello di domanda unitario, predisposto dalla Regione d'intesa con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e l'INPS, che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a consentire l'accesso sia al SIA che al ReD.

4. Le procedure per la verifica dei requisiti di accesso ad entrambe le misure saranno integrate. In particolare, le procedure di verifica dei requisiti di accesso e di mantenimento degli stessi nel corso del periodo di concessione adottate per il SIA saranno utilizzate anche per i requisiti del ReD, che presentano caratteristiche analoghe e/o compatibili con quelli del SIA. A tal fine Regione Puglia promuove, con oneri a suo totale carico, per quanto di competenza, l'interoperabilità delle banche dati regionale e di titolarità INPS mediante le modalità già previste dall'Istituto, con specifico riferimento alla cooperazione applicativa e alla trasmissione massiva di dati, dalla porta applicativa della piattaforma regionale in grado di colloquiare con la porta di dominio INPS, secondo le regole del SPC.

5. Nella Regione l'erogazione del SIA e del ReD avverrà in modo integrato con le modalità proprie del SIA. A tal fine anche ai beneficiari di ReD verranno consegnate Carte di pagamento sulle quali accreditare con cadenza bimestrale disponibilità pari agli importi di beneficio spettante. Resta fermo che l'integrazione per la platea di beneficiari SIA del beneficio economico costituito dal ReD, ovvero la concessione del beneficio economico ReD per la platea ReD, avverrà in ciascun bimestre sulla base delle risorse versate al Fondo carta acquisti ai sensi dell'articolo 5 comma 1.

6. Le procedure di presa in carico dei beneficiari per la predisposizione dei progetti personalizzati e dei patti per l'inclusione sociale previsti per il SIA e per il ReD saranno integrate e coordinate fra loro.

Art. 4 Obiettivi generali.

1. Obiettivi specifici della presente intesa sono:

a) l'erogazione in modo integrato del Sostegno per l'inclusione attiva e della misura regionale di sostegno al reddito denominata Reddito di Dignità (ReD), riconoscendo INPS quale soggetto attuatore per le misure

integrate, anche mettendo a valore le funzionalità degli strumenti informatici e dei sistemi informativi in ambiente di cooperazione applicativa per semplificare le procedure di accesso e selezione dei beneficiari e per rendere più efficiente e trasparente la gestione complessiva della misura, con oneri a carico di Regione Puglia;

b) il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e supporto alle persone e famiglie per ridurre i rischi di esclusione e di marginalità sociale, anche con il supporto della programmazione sociale e sociosanitaria ordinaria degli Ambiti territoriali sociali;

c) il rafforzamento delle misure di attivazione per le persone beneficiarie della misura di sostegno al reddito, con specifico riferimento alla attivazione dei tirocini per l'inclusione, al fine di accrescere il pronostico di efficacia rispetto all'inclusione sociale attiva e all'inserimento socio lavorativo;

d) il completamento dei progetti individualizzati per l'inclusione sociale attiva, con l'apporto coordinato dei servizi territoriali delle aree lavoro, sociale e sanitaria al fine di superare le condizioni di bisogno e attivare percorsi di autonomia possibile;

e) il coordinamento a livello regionale degli interventi promossi a valere su risorse proprie, risorse regionali, risorse nazionali e comunitarie (PON Inclusione 2014-2020, POR Puglia 2014-2020) dai singoli Ambiti territoriali sociali in Puglia al fine di assicurare condizioni attuative omogenee su tutto il territorio pugliese, con specifico riferimento al potenziamento delle strutture tecnico-amministrative, alla attivazione delle equipe multiprofessionali per il pre-assessment e l'assessment dei beneficiari al fine della definizione dei rispettivi progetti di inclusione sociale, alla definizione di contesti positivi per l'innovazione sociale e per la partecipazione delle comunità locali.

Art. 5 Risorse economiche.

1. La Regione Puglia, si impegna a versare al Fondo Carta acquisti - di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, per gli utilizzi di cui all'articolo 3, le risorse necessarie a garantire gli importi integrativi spettanti ai beneficiari del SIA residenti nel territorio della Regione in base alla normativa regionale che disciplina il ReD, nonché gli importi spettanti ai beneficiari del ReD.

2. I rapporti finanziari e le modalità tecniche per regolare i trasferimenti saranno stabiliti in un apposito Protocollo di intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione.

3. I rapporti finanziari sono stabiliti in un successivo Protocollo di intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia al fine di disciplinare le modalità di conferimento al fondo, nonché l'apposito sistema di gestione, monitoraggio e controllo coerente con la tipologia di fondi conferiti.

Art. 6 Collaborazione informativa.

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in qualità di titolare, insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei trattamenti dei dati personali necessari all'attuazione del SIA, la cui responsabilità è affidata all'INPS, in qualità di Soggetto Attuatore, e la Regione si impegnano a collaborare reciprocamente per assicurare il dialogo fra i sistemi informatici relativi alle rispettive misure e i flussi informativi al fine di dare la più completa attuazione all'integrazione fra il SIA e il ReD.

2. Le modalità tecniche per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 saranno stabilite, sentito l'INPS, con il Protocollo di intesa di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 7 Valutazione.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione collaborano ai fini della valutazione della misura. A tale fine i dati di cui all'articolo 9, comma 8, del D.M. 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento al territorio della Regione Puglia, sono messi a disposizione della Regione e degli Enti locali per le attività di valutazione della misura, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 Durata.

1. La presente intesa ha validità dalla data della sua stipula fino al recesso da parte di una delle parti firmatarie.

Art. 9 Modalità di revisione del Protocollo.

Il presente protocollo potrà essere oggetto di successive integrazioni e revisioni.